

188.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	4569	Proposta di legge n. 63-198-678-1490:	
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	4568	(Articoli della proposta di legge nel testo unificato delle Commissioni)	4539
Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa (Annunzio della definitività di deli- berazioni di archiviazione)	4568	(Emendamenti, subemendamenti ed arti- colo aggiuntivo presentati agli articoli della proposta di legge)	4548
Missioni vaevoli nella seduta del 25 maggio 1995	4567	(Ordine del giorno)	4564
Presidente del Consiglio dei ministri (Tra- missione di documento)	4568	Proposte di legge:	
		(Adesioni di deputati)	4567
		(Annunzio)	4567

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE: SCALIA; CALZOLAIO ED ALTRI;
DELLA VALLE E BERTUCCI; BENETTO RAVETTO ED ALTRI
— LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO (63-
198-678-1490)*

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLE COM-
MISSIONI

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

2. I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;

b) ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane. Sono esclusi gli ambienti di lavoro di cui al comma 10 del presente articolo, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolge l'attività lavorativa;

c) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche a scopo transitorio il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;

d) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera *c)*;

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

2. I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

3. I valori limite di emissione sono distinti in:

a) valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

b) valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

4. Restano ferme le altre definizioni di cui all'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

5. I provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore sono di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale. Rientrano in tale ambito:

a) le prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili, ai metodi di misurazione del rumore, alle regole applicabili alla fabbricazione;

b) le procedure di collaudo, di omologazione e di certificazione che attestino la conformità dei prodotti alle prescrizioni relative ai livelli sonori ammissibili; la marcatura dei prodotti e dei dispositivi attestante l'avvenuta omologazione;

c) gli interventi di riduzione del rumore, distinti in interventi attivi di riduzione delle emissioni sonore delle sorgenti e in interventi passivi, adottati nei luoghi di immissione o lungo la via di propagazione dalla sorgente al ricettore;

d) i piani dei trasporti urbani ed i piani urbani del traffico; i piani dei tra-

sporti provinciali o regionali ed i piani del traffico per la mobilità extraurbana; la pianificazione e gestione del traffico stradale, ferroviario, aeroportuale e marittimo;

e) la pianificazione urbanistica, gli interventi di delocalizzazione di attività rumorose o di ricettori particolarmente sensibili.

6. Ai fini della presente legge, è definito tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, stabilirne l'ottemperanza ai valori definiti ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, redigere i piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7, svolgere le attività di cui all'articolo 8. Il tecnico competente deve essere in possesso del diploma di laurea in fisica, biologia, chimica, medicina, ingegneria, architettura o scienze ambientali, ovvero del diploma di scuola media superiore.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'ambiente, è regolamentata l'istituzione di corsi superiori di formazione professionale per esperto di prevenzione del rumore e sono definite le materie di insegnamento, la durata del corso di studi, i requisiti per l'accesso nonché le modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

8. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 7, l'attività può essere svolta dietro presentazione di apposita domanda all'assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno un anno per i laureati.

9. I soggetti che effettuano i controlli devono essere diversi da quelli che svolgono attività sulle quali deve essere effettuato il controllo.

10. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, la presente legge non si applica agli ambienti destinati ad attività produttive disciplinati dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.

ART. 3.

(Competenze dello Stato).

1. Sono di competenza dello Stato:

a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

b) il coordinamento dell'attività e la definizione della normativa tecnica generale per il collaudo, l'omologazione e la certificazione delle apparecchiature e dei prodotti ai fini del contenimento e dell'abbattimento del rumore; il ruolo e la qualificazione dei soggetti preposti a tale attività;

c) la determinazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, delle tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico, tenendo conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dalle infrastrutture di trasporto;

d) il coordinamento dell'attività di ricerca, di sperimentazione tecnico-scientifica ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati. Al coordinamento provvede il Ministro dell'ambiente, avvalendosi a tal fine dell'Istituto superiore di sanità (ISS), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dell'Agenzia nazionale per la

protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari;

e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei valori determinati ai sensi della lettera *a*) del presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e, a seconda delle rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal titolo III del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, restano salve la competenza e la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 229 dello stesso decreto legislativo;

f) l'indicazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico;

g) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti acustici dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico e dei sistemi di refrigerazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli 71, 72, 75, 155 e 229 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera *e*), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo;

i) l'adozione di piani poliennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte dai servizi pubblici essenziali quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali entro i limiti stabiliti per ogni specifico sistema di trasporto, ferme restando le competenze delle regioni, delle province e dei comuni, e tenendo comunque conto delle disposizioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

l) la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme antifurto con segnale acustico installati su sorgenti mobili e fisse secondo quanto previsto dall'articolo 155 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

m) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso da imbarcazioni di qualsiasi natura e della relativa disciplina;

n) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, dei criteri di misurazione del rumore emesso dagli aeromobili e della relativa disciplina, con particolare riguardo:

1) ai criteri generali e specifici per la definizione di procedure di abbattimento del rumore valevoli per tutti gli aeroporti e all'adozione di misure di controllo e di riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dai vettori aerei civili nella fase di decollo e di atterraggio;

2) ai criteri per la classificazione degli aeroporti;

3) alla individuazione delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e ai criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di rispetto;

4) ai criteri per la progettazione e la gestione dei sistemi di monitoraggio per

il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti;

o) la predisposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica.

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), m) ed n), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n), devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano e sottoposti ad aggiornamento e verifica in funzione di nuovi elementi conoscitivi o di nuove situazioni.

4. I provvedimenti di competenza dello Stato devono essere armonizzati con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

ART. 4.

(Competenze delle regioni).

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con legge:

a) i criteri in base ai quali i comuni procedono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio, alla suddivisione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura

superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o di conflitto tra gli stessi;

c) l'inefficacia di nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati che prevedano insediamenti senza previa classificazione delle zone ai sensi della lettera a);

d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;

f) i criteri e le condizioni per l'individuazione da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;

g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di

attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;

h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;

l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;

m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziaria assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale annuale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

ART. 5.

(Competenze delle province).

1. Sono di competenza delle province:

a) le funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) le funzioni assegnate dalle leggi regionali di cui all'articolo 4;

c) le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 1.

ART. 6.

(Competenze dei comuni).

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la suddivisione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a) del presente comma, delle zone nelle quali è possibile il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), e dei relativi valori limite di immissione;

c) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a) del presente comma;

d) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;

e) il controllo, secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

f) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

g) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

h) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2;

i) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3,

per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego e l'utilizzo di macchinari o di impianti rumorosi.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera f), i comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f). Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

4. Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla zonizzazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto.

ART. 7.

(Piani di risanamento acustico).

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);

b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;

c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;

d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la

prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di impatto acustico).

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, fermo restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

2. I comuni richiedono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;

b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;

d) impianti sportivi e ricreativi.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

a) scuole e asili nido;

b) ospedali;

c) case di cura e di riposo;

d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.

4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.

5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

6. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

ART. 9.

(Ordinanze contingibili ed urgenti).

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell'ambiente, secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbat-

timento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Nel caso di servizi pubblici essenziali, tale facoltà è riservata esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Restano salvi i poteri degli organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 10.

(Sanzioni amministrative).

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, alle società ed agli enti gestori di

servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di cui al comma 2 del presente articolo, è fatto obbligo di destinare in via ordinaria una quota fissa non inferiore al 10 per cento dei fondi di bilancio per l'attività di manutenzione, rinnovamento e potenziamento, ad interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.

ART. 11.

(Regolamenti di esecuzione).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, a seconda delle materie di rispettiva competenza, sono emanati regolamenti di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

ART. 12.

(Messaggi pubblicitari).

1. All'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati

per la radiodiffusione sonora e televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi ».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. La vigilanza e le sanzioni sono disposte ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74.

ART. 13.

(Contributi agli enti locali).

1. Le regioni nell'ambito dei propri bilanci possono concedere contributi in conto interessi ed in conto capitale per le spese da effettuarsi dai comuni e dalle province per l'organizzazione del sistema di monitoraggio e di controllo, nonché per le misure previste nei piani di risanamento.

2. Nella concessione dei contributi ai comuni, di cui al comma 1, è data priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento di cui all'articolo 7.

ART. 14.

(Controlli).

1. Le amministrazioni provinciali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle agenzie regionali dell'ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

2. Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;

b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;

c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;

d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3. Il personale incaricato dei controlli di cui al presente articolo ha la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. I componenti delle agenzie regionali dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di controllo, hanno libero accesso, senza limiti di orario e di segreto industriale, ai luoghi ove si esercitano le attività che costituiscono fonte di rumore.

ART. 15.

(Regime transitorio).

1. Nelle materie oggetto dei provvedimenti di competenza statale e dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, fino all'adozione dei provvedimenti e dei regolamenti medesimi si applicano, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991.

2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate debbono presentare il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1991, entro il termine di sei mesi dalla suddivisione del territorio comunale secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

ART. 16.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI AGLI ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'ambiente abitativo.

1. 1.

Odorizzi.

Sopprimere il comma 2.

1. 2.

Odorizzi.

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), sostituire il secondo periodo con le parole: , fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive.

Conseguentemente, sopprimere il comma 10.

2. 27.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: a scopo transitorio con le seguenti: in via transitoria.

2. 28.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: stradali, ferroviarie, aeroportuali.

2. 1.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: mobili inserire le seguenti: e variabili.

2. 2.

Odorizzi.

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis) sistemi di allarme antifurto ed anti-intrusione: gli impianti tecnici che rilevano eventuali tentativi di intrusione o accesso non autorizzati segnalandoli a mezzo di sorgenti sonore,.

2. 37.

Cavaliere, Bonomi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: variabile con il tipo di sorgente.

2. 3.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: di rumore inserire le seguenti: che può essere.

2. 29.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , determinato con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale.

2. 4.

Governo.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: variabile secondo il tipo di ricettore.

2. 5.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: variabile a seconda della durata dell'esposizione.

2. 6.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: nel breve.

2. 7. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h-bis) bonus: scostamento diurno e notturno da riconoscere ai servizi pubblici essenziali rispetto ai valori massimi di cui alle lettere e) ed f) in considerazione del loro elevato valore sociale.

2. 8. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I valori di cui al comma 1, lettera f), rappresentano i valori limite attualmente raggiungibili per l'ottenimento degli obiettivi di cui al comma 1 dell'articolo 1. I valori di cui al comma 1, lettera h), rappresentano i valori di pianificazione e sono quindi valori di riferimento per i nuovi insediamenti abitativi, infrastrutturali ed industriali.

2. 9. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per quanto attiene l'inquinamento acustico legato al trasporto aereo, ferroviario e stradale, le modalità di esecuzione degli interventi e di misurazione delle

- esposizioni verranno regolamentate da apposite norme specifiche a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, secondo le specifiche competenze.
- 2. 10.** Odorizzi.
Sopprimere il comma 3.
- * **2. 11.** Governo.
Sopprimere il comma 3.
- * **2. 12.** Cecconi, Scalisi.
Sopprimere il comma 3.
- * **2. 13.** Odorizzi.
Al comma 3, all'alinea, sostituire la parola: emissione con la seguente: immisione.
- 2. 30.** Le Commissioni.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali valori non si applicano alle infrastrutture dei trasporti.
- 2. 14.** Odorizzi.
Sopprimere il comma 4.
- 2. 15.** Odorizzi.
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
- 2. 16.** Odorizzi.
- Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:*
5. I limiti di esposizione all'energia sonora diversificati secondo il tipo d'uso del territorio saranno i seguenti:
- a) energia sonora ammissibile all'esterno, per zone di nuovo sviluppo o in zone preesistenti, nel caso di costruzione o di insorgenza di nuove fonti sonore;
- b) energie sonore ammissibili all'esterno, nell'ambiente costruito, con fonti di rumore già consolidate;
- c) energie sonore ammissibili all'esterno, in punti singolari delle zone di cui al comma 4 in caso di particolare difficoltà tecnica nell'abbattimento del rumore.
6. I limiti di controllo sono assunti come limiti eccezionali nei casi in cui si applicano i limiti di pianificazione.
7. I limiti di cui al comma 6 hanno valori diversi a seconda che le sorgenti di rumore prevalenti siano di tipo fisso e persistente o di tipo mobile e fluttuante. I valori dei limiti summenzionati, il modo ed il luogo dove misurarli, nonché le altre modalità operative tecniche, verranno stabiliti in appositi regolamenti emanati dal Ministro dell'ambiente.
- 2. 18.** Odorizzi.
Sopprimere il comma 5.
- 2. 17.** Odorizzi.
Al comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: o sul ricettore stesso.
- 2. 36.** Le Commissioni.
- Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: stabilirne l'ottemperanza con le seguenti: verificare l'ottemperanza.
- 2. 31.** Le Commissioni.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e 3.

* 2. 19.

Governo.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e 3.

* 2. 20.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: chimica fino alla fine del comma con le seguenti: ed ingegneria.

2. 21.

Odorizzi.

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: ovvero del diploma di scuola media superiore.

2. 22.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È ammesso l'impiego di tecnici dotati di diploma di scuola media superiore in discipline scientifiche unicamente con compiti di tipo esecutivo, misurazioni o simili.

2. 23.

Odorizzi.

Sopprimere il comma 7.

2. 32.

Le Commissioni.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per il periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le attività di cui al comma 6 possono essere svolte altresì da coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore e che presentino apposita domanda

all'assessorato regionale competente in materia ambientale corredata da documentazione comprovante lo svolgimento di attività nel campo dell'acustica ambientale da almeno quattro anni,

2. 33.

Le Commissioni.

Al comma 8, sostituire le parole: l'attività può essere svolta con le seguenti: l'abilitazione può essere ottenuta.

2. 24. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Al comma 8, sostituire le parole: da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno un anno per i laureati con le seguenti: da almeno un anno.

2. 25.

Odorizzi.

Al comma 9, dopo le parole: che svolgono inserire la seguente: le.

2. 34.

Le Commissioni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia possono essere considerati validi a tutti gli effetti anche i controlli eseguiti da questi ultimi in presenza dei soggetti preposti ai controlli stessi.

2. 26.

Odorizzi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: della sanità con le seguenti: competente per le infrastrutture in oggetto.

3. 1.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali valori debbono essere periodicamente aggiornati per tenere conto dello sviluppo tecnologico.

3. 2. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Ceconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e la certificazione con le seguenti: , la certificazione e la verifica periodica.

3. 38. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: delle apparecchiature e.

3. 27. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché, per gli aeromobili, per i natanti e per i veicoli circolanti su strada, le procedure di verifica periodica dei valori limite di emissione relativa ai prodotti medesimi. Tale verifica, per i veicoli circolanti su strada, avviene secondo le modalità di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. 40. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: il Ministro della sanità inserire le seguenti: e, secondo le rispettive competenze, con il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. 3. Governo.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera con le seguenti: nonché l'emanazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, delle norme specifiche che tengano conto delle peculiari caratteristiche del rumore emesso dal traffico stradale, dal traffico ferroviario e da quello aeroportuale.

3. 4. Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole da: , avvalendosi a tal fine fino alla fine della lettera.

3. 5. Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, dopo le parole: avvalendosi a tal fine, inserire la seguente: anche.

3. 42. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole da: dell'Istituto superiore di sanità fino a: della navigazione, nonché.

3. 6. Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità (ISS),.

3. 7. Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),.

3. 8. Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole da: dell'Agenzia nazionale fino a: e della navigazione.,.

3. 9.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),.

3. 10.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),.

3. 11.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: del Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CRSPAD) del Ministero dei trasporti e della navigazione.,.

3. 12.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: del Ministero dei trasporti e della navigazione.,.

3. 13.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari.

3. 14.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: nonché degli istituti e dei dipartimenti universitari con le seguenti: degli istituti e dei dipartimenti

universitari, nonché delle istituzioni di ricerca degli enti gestori o proprietari delle infrastrutture di trasporto.

3. 15.

Odorizzi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) la determinazione, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e, a seconda delle rispettive competenze, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, fermo restando il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore di cui all'articolo 2, di:

1) criteri ed indicazioni di carattere urbanistico ed edilizio intesi a tutelare l'ambiente dall'inquinamento da rumore;

2) requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti allo scopo di ridurre l'esposizione umana al rumore;

3) criteri per la progettazione e la ristrutturazione delle infrastrutture dei trasporti nonché di misure idonee a contenere il livello delle emissioni sonore prodotte dalle stesse, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992,.

3. 16.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 1, lettera e), primo periodo, sostituire le parole da : della sanità fino a: e della navigazione con le seguenti: competente a seconda del tipo di rumore.

3. 17.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, dopo il numero: 75 inserire il seguente: , 80.

3. 39.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera e), secondo periodo, sopprimere le parole: e 229.

3. 28.

Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3. 18.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: il Ministro dell'ambiente e con.

3. 25.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: della navigazione, aggiungere le seguenti: relativamente alle proprie competenze.

3. 26.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle infrastrutture dei trasporti.

3. 19.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il.

3. 20.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: dei sistemi di refrigerazione inserire le seguenti: nonché la disciplina della installazione, della manutenzione e dell'uso dei sistemi di allarme anche antifurto con segnale acustico installato su sorgenti mobili e fisse.

Conseguentemente sopprimere la lettera l).

3. 29.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera g), sostituire le cifre: 71, 72, 75, 155 e 229 con le seguenti: 71, 72, 75, 79, 155 e 156.

3. 30.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: e successive modificazioni.

3. 36.

Le Commissioni.

*Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: poliennali con la seguente: plurien-
nali.*

3. 31.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: emissioni sonore prodotte inserire le seguenti: da sorgenti sonore utilizzate per lo svolgimento di.

3. 32.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: allarme antifurto inserire le seguenti: e anti-intrusione.

3. 41.

Cavaliere, Bonomi.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: per il contenimento dell'inquinamento acustico.

3. 37.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera n), all'alinea, dopo le parole: e della relativa disciplina inserire le seguenti: per il contenimento dell'inquinamento acustico.

3. 33.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: dai vettori aerei con le seguenti: da aeromobili.

3. 34.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera n), numero 2), dopo le parole: degli aeroporti inserire le seguenti: in relazione al livello di inquinamento acustico.

3. 35.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole da: sentite fino a: rappresentative,.

3. 21.

Odorizzi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I decreti di cui al comma 1, lettere a), c), e), h), m), sono emanati entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti di cui al comma 1, lettere f), g), n), sono emanati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 22.

Castellaneta.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro nove mesi con le seguenti: entro dodici mesi.

3. 23.

Odorizzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: entro diciotto mesi con le seguenti: entro ventiquattro mesi.

3. 24.

Odorizzi.

ART. 4.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: stabiliscono con la seguente: definiscono.

4. 12.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire la parola: suddivisione con la seguente: classificazione.

4. 13.

Le Commissioni.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: misurato fino a: 1991 con le seguenti: fatto salvo quanto specificamente previsto per le infrastrutture dei trasporti dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11.

4. 3.

Governo.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, sostituire le parole da: generali fino a: 8 marzo 1991 con le seguenti: previsti dai decreti di cui all'articolo 11.

4. 1.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: 8 marzo 1991 inserire le seguenti: , fatto salvo quanto specificamente previsto per le infrastrutture dei trasporti dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11.

4. 2.

Odorizzi.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le zonizzazioni in questione debbono prevedere i corridoi plurimodali di trasporto e le relative fasce di rispetto non inferiori a 100 metri. Per tali aree inoltre vanno previsti appositi

valori dei limiti di cui all'articolo 2 commisurati all'importanza dell'infrastruttura di trasporto; .

4. 4. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: o inserire le seguenti: degli enti competenti ovvero.

4. 14. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con limite di immissione di cui all'articolo 2.

4. 5. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) del presente articolo per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;

4. 6. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: l'inefficacia con le seguenti: modifiche d'ufficio in sede di approvazione.

4. 7. Odorizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

4. 8. Odorizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 9. Odorizzi.

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto specificamente previsto per le infrastrutture dei trasporti dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11.

4. 10. Odorizzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

4. 11. Odorizzi.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le funzioni inserire le seguenti: ad esse.

5. 1. Le Commissioni.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), sostituire: suddivisione con la seguente: classificazione.

6. 9. Le Commissioni.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 1. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: che, nel caso di infrastrutture di trasporto, dovranno essere concordati con gli enti gestori o proprietari delle stesse.

6. 2. Odorizzi.

		ART. 7.
<p><i>Al comma 1, sopprimere la lettera e).</i></p> <p>6. 3.</p> <p style="text-align: right;">Odorizzi.</p> <p><i>Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: comma 3,.</i></p> <p>* 6. 4.</p> <p style="text-align: right;">Governato.</p> <p><i>Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: comma 3,.</i></p> <p>* 6. 5.</p> <p style="text-align: right;">Cecconi, Scalisi.</p> <p><i>Al comma 2, dopo le parole: degli auto-veicoli inserire le seguenti: con l'esclusione di quella relativa alle strade di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.</i></p> <p>6. 6.</p> <p style="text-align: right;">Odorizzi.</p> <p><i>Sopprimere il comma 3.</i></p> <p>6. 7.</p> <p style="text-align: right;">Odorizzi.</p> <p><i>Al comma 4, terzo periodo, sostituire la parola: zonizzazione con la seguente: classificazione.</i></p> <p>6. 10.</p> <p style="text-align: right;">Le Commissioni.</p> <p><i>Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).</i></p> <p>6. 8.</p> <p style="text-align: right;">Cecconi, Scalisi.</p>	<p><i>Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.</i></p> <p>7. 1.</p> <p style="text-align: right;">Odorizzi.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il parere vincolante del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente.</i></p> <p>7. 2.</p> <p style="text-align: right;">Odorizzi.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.</i></p> <p>7. 12.</p> <p style="text-align: right;">Le Commissioni.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai piani di risanamento comunali sono esclusi i servizi pubblici essenziali, per i quali è competente lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i).</i></p> <p>* 7. 3.</p> <p style="text-align: right;">Cecconi, Scalisi.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai piani di risanamento comunali sono esclusi i servizi pubblici essenziali, per i quali è competente lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i).</i></p> <p>* 7. 4.</p> <p style="text-align: right;">Governato.</p> <p><i>Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dai piani di risanamento</i></p>	

comunali sono esclusi i servizi pubblici essenziali, per i quali è competente lo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera i).	<i>Al comma 2, all'alinea, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: Le regioni.</i>
* 7. 5. Odorizzi.	8. 2. Odorizzi.
<i>Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).</i>	<i>Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).</i>
7. 6. Odorizzi.	8. 3. Odorizzi.
<i>Al comma 2, sopprimere la lettera b).</i>	<i>Al comma 2, sopprimere la lettera a).</i>
7. 7. Odorizzi.	8. 4. Odorizzi.
<i>Al comma 2, sopprimere la lettera c).</i>	<i>Al comma 2, sopprimere la lettera b).</i>
7. 8. Odorizzi.	8. 5. Odorizzi.
<i>Al comma 2, sopprimere la lettera e).</i>	<i>Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali),.</i>
7. 9. Odorizzi.	8. 6. Odorizzi.
<i>Sopprimere il comma 4.</i>	<i>Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: strade di tipo A (autostrade),.</i>
7. 10. Odorizzi.	8. 7. Odorizzi.
<i>Sopprimere il comma 5.</i>	<i>Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:</i>
7. 11. Odorizzi.	<i>d-bis) autodromi;</i>
<i>Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: presenta inserire le seguenti: al consiglio comunale.</i>	<i>d-ter) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su ferro.</i>
7. 13. Le Commissioni.	8. 8. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.
ART. 8.	<i>Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:</i>
<i>Sopprimere il comma 2.</i>	<i>d-bis) aziende produttive.</i>
8. 1. Odorizzi.	8. 9. Castellaneta.

<p><i>Al comma 3, sopprimere la lettera e).</i></p> <p>8. 10.</p>	<p><i>Al comma 3, sostituire le parole: a lire 20.000.000 con le seguenti: a lire 10.000.000.</i></p>
<p>Odorizzi.</p> <p><i>Sopprimere il comma 4.</i></p>	<p>10. 3.</p> <p>Odorizzi.</p>
<p>8. 11.</p> <p>Odorizzi.</p>	<p><i>Al comma 4, sostituire le parole: è devoluto con le seguenti: è versato all'entrata del bilancio dello Stato, per essere devoluto.</i></p> <p>10. 15.</p>
<p><i>Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: redatta da un tecnico abilitato.</i></p>	<p>Le Commissioni.</p>
<p>8. 12.</p> <p>Odorizzi.</p>	<p><i>Al comma 4, sopprimere le parole: di qualità.</i></p> <p>10. 13.</p>
<p>ART. 9.</p>	<p>Le Commissioni.</p>
<p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 9. 1.</p>	<p><i>Al comma 4, le parole: lettera h) sono sostituite dalle seguenti: lettere f) ed h).</i></p>
<p>Odorizzi.</p>	<p>10. 4. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.</p>
<p><i>Sopprimerlo.</i></p> <p>* 9. 2.</p>	<p><i>Sostituire il comma 5 con il seguente:</i></p>
<p>Cecconi, Scalisi.</p> <p>ART. 10.</p>	<p>5. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applicano alle società ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture che sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione da ascrivere ai capitoli degli investimenti e da destinare ad interventi di contenimento ed abbattimento del rumore.</p>
<p><i>Al comma 1, sostituire le parole: da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 con le seguenti: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.</i></p>	<p>10. 5.</p> <p>Governo.</p>
<p>10. 1.</p> <p>Odorizzi.</p>	<p>SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 10. 14.</p>
<p><i>Al comma 2, sostituire le parole: da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 con le seguenti: da lire 500.000 a lire 5.000.000.</i></p>	<p><i>Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura</i></p>
<p>10. 2.</p> <p>Odorizzi.</p>	

dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.

0. 10. 14. 1

Governo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2 del presente articolo, hanno l'obbligo di presentare entro sei mesi al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

10. 14.

Le Commissioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. In deroga a quanto previsto dal presente articolo alle società ed agli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, nel caso di superamento dei valori limite di cui all'articolo 2, è fatto obbligo di destinare in via ordinaria una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio per l'attività di manutenzione ad interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Tale obbligo può essere assolto con la presentazione al comune di appositi piani di intervento da inserire nei piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7. Nel caso di servizi pubblici essenziali i suddetti piani di intervento coincidono con

quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), da assegnare al Ministero dell'ambiente che vigila sulla loro attuazione.

10. 6. Martinat, Alemanno, Domenico Basile, Cecconi, Matteoli, Mazzocchi, Scalisi, Zaccheo.

Al comma 5, dopo le parole: relative infrastrutture, inserire le seguenti: ivi comprese le autostrade.

10. 7.

Castellaneta.

Al comma 5, sopprimere le parole: in via ordinaria.

10. 8.

Odorizzi.

Al comma 5, sostituire le parole da: 10 per cento fino a: potenziamento con le seguenti: 5 per cento dei fondi di bilancio per l'attività di manutenzione.

10. 9.

Odorizzi.

Al comma 5, sopprimere le parole: ed abbattimento.

10. 10.

Odorizzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I costi sostenuti dagli enti proprietari o concessionari di infrastrutture di trasporto potranno essere finanziati secondo le modalità previste nei regolamenti di esecuzione di cui al successivo articolo 11.

10. 11.

Odorizzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I costi sostenuti dagli enti proprietari di autostrade a pedaggio saranno

finanziati con l'adeguamento delle tariffe previsto nella delibera CIPE del 7 dicembre 1994, articolo 1, comma b, conseguente a programmi di investimento nei quali ricadono le attività di contenimento e abbattimento del rumore.

10. 12.

Odorizzi.

ART. 11.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei lavori pubblici con le seguenti: dei lavori pubblici e della difesa.

0. 11. 5. 1.

Governo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, a seconda delle materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché delle nuove localizzazioni aeroportuali.

11. 5.

Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni.

11. 1.

Odorizzi.

Al comma 1, sostituire le parole: e dei lavori pubblici con le seguenti: dei lavori pubblici e della difesa.

11. 6.

Governo.

Al comma 1, sopprimere la parola: veicolare.

11. 2.

Odorizzi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e non devono comunque superarne la severità o alterarne i criteri.

11. 3.

Odorizzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I regolamenti di cui al comma 1 non impediscono ai comuni di adottare propri regolamenti per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2.

11. 4.

Castellaneta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nell'applicazione degli articoli 4 e 9 della presente legge sono salvaguardate le esigenze operative ed addestrative delle Forze armate mediante specifici accordi nell'ambito dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

11. 7.

Governo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

11. 8.

Le Commissioni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898.

11. 8. (testo modificato)

Le Commissioni.

N.B. Il testo dell'emendamento 11. 8. delle Commissioni è stato posto in votazione nel testo modificato.

ART. 12.

Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:

« 2-bis. È fatto divieto alla concessionaria pubblica ed alle concessionarie private per la radiodiffusione televisiva e sonora di trasmettere messaggi pubblicitari con un livello massimo audio di uscita superiore al livello massimo audio di uscita dei programmi ».

12. 1.

Odorizzi, Cherio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.

12. 2.

Le Commissioni.

ART. 14.

Al comma 1, dopo le parole: per l'attuazione della presente legge aggiungere le seguenti: in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di più comuni ricompresi nella circoscrizione provinciale.

14. 4.

Le Commissioni.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e delle sorgenti fisse disturbanti.

14. 1. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Sopprimere il comma 3.

14. 2.

Odorizzi.

Sopprimere il comma 4.

14. 3.

Odorizzi.

Al comma 4, sostituire le parole: I componenti con le seguenti: Il personale.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: hanno con la seguente: ha.

14. 5.

Le Commissioni.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale delle Agenzie è tenuto alla riservatezza. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 50.000.000 salvo che il fatto costituisca reato.

14. 6.

Le Commissioni.

ART. 15.

Al comma 1, dopo le parole: dalla presente legge, inserire le seguenti: fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti,.

15. 1.

Governo.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano, inserire le seguenti: fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti,.

15. 2.

Odorizzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le infrastrutture dei trasporti, limitatamente al disposto di cui all'articolo 2, comma 3, che dovrà essere inserito nel decreto di cui all'articolo 3, comma 1, con la previsione di un congruo periodo di adeguamento.

15. 3.

Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione del disposto di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 6, comma 2, la cui applicazione sarà disciplinata da specifici decreti attuativi.

15. 4.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e dell'articolo 6, comma 2, la cui applicazione sarà disciplinata da specifici decreti attuativi.

15. 5.

Odorizzi.

Al comma 2, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due anni: .

15. 6.

Odorizzi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-bis. Le imprese che non presentano il piano di risanamento debbono adeguarsi ai limiti fissati dalla suddivisione in classi del territorio comunale entro il termine previsto per la presentazione del piano stesso.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'adeguamento da parte delle imprese alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

15. 7. Scalia, Galletti, Canesi, Lorenzetti, Gerardini, Vigni.

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Abrogazione di norme).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri competenti, un apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con la presente legge, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

15. 01.

Le Commissioni.

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

rilevato che l'inquinamento acustico generato dal traffico veicolare ferroviario ed aereo ha assunto, nel nostro Paese, livelli preoccupanti, ma allo stesso tempo è cresciuta, sul problema, una sempre maggiore sensibilità sia da parte dei cittadini che delle pubbliche amministrazioni;

considerato che la responsabilità per i danni da rumore non può essere ricondotta direttamente, attraverso una forma di responsabilità oggettiva, solamente agli enti proprietari o concessionari di infrastrutture di trasporto, ma che il danno da rumore dipende anche da altri fattori oltre

che dalla totale mancanza di efficaci controlli da parte degli enti pubblici preposti a tale servizio;

considerato, altresì, che gli enti suddetti sarebbero gravati di costi elevatissimi a fronte di una responsabilità che non è di loro esclusiva competenza,

impegna il Governo

a sostenere, attraverso idonei strumenti, anche finanziari, i costi sostenuti dagli enti proprietari o concessionari di infrastrutture di trasporto, per non aggravare eccessivamente gli enti gestori degli oneri che derivano da una responsabilità non riconducibile direttamente a loro.

(9/63/1).

« Odorizzi ».

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 25 maggio 1995.**

Arata, Boffardi, Caveri, Ferrara, Lembo, Paola Martinelli, Martino, Oberti, Parisi, Perale, Pezzoni, Podestà, Rubino, Soro, Taddei, Tremaglia.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 24 maggio 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SCHETTINO: « Norme per la tutela del patrimonio nei trasferimenti delle piccole e medie imprese » (2577);

LAUBER: « Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto dei prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione di cani e gatti » (2578);

COLLAVINI: « Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radio-diffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi » (2579);

LAUBER: « Norme in materia di erboristeria » (2580);

BENEDETTI VALENTINI ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Spoleto » (2581);

BRACCI MARINAI ed altri: « Modifiche all'articolo 64-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di applicazione alle scuole, alle università e agli enti

pubblici di ricerca della normativa sulla protezione del diritto d'autore relativa ai programmi per elaboratore » (2582);

MUSUMECI: « Norme per l'attuazione della direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro » (2583);

PETRELLI: « Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore » (2584);

PETRELLI: « Modifica all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di trasparenza e celerità della azione amministrativa » (2585).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge SARTORI: « Norme per la scrittura in Braille sulle confezioni di farmaci » (2381) (*annunziata nella seduta dell'11 aprile 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati DANIELI e CALDEROLI.

La proposta di legge LUCCHESI: « Rifinanziamento del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 38 dello statuto della regione siciliana » (2406) (*annunziata nella seduta del 26 aprile 1995*) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati LO PORTO e LIOTTA.

Assegnazione di atti e proposte di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 16 al 30 aprile 1995 (da L 85 a L 99 e da C 95 a C 109), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari:

DIRETTIVA 95/8/CE – Direttiva 95/8/CE della Commissione del 10 aprile 1995, che modifica la direttiva 77/535/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di campionatura e analisi dei concimi (Metodi d'analisi per gli oligoelementi con tenore superiore al 10 per cento);

DIRETTIVA 95/9/CE – Direttiva 95/9/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, recante modifica della direttiva 94/39/CE che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali;

DIRETTIVA 95/10/CE – Direttiva 95/10/CE della Commissione, del 7 aprile 1995, che stabilisce il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti destinati a particolari fini nutrizionali per cani e gatti;

RACCOMANDAZIONE – Raccomandazione del Consiglio, del 7 aprile 1995, su criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie d'informazione;

COM(95)34 – Proposte (n. 29) della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli e ad alcune misure connesse (1995/1996) – Volume III (Atti giuridici);

POSIZIONE COMUNE – Posizione comune, del 28 aprile 1995, definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alla proroga della sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro).

Tali atti sono deferiti, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni

competenti per materia, e, per il parere, alla Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla XIII Commissione: **DIRETTIVA 95/8/CE; DIRETTIVA 95/9/CE; DIRETTIVA 95/10/CE; RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO** del 7 aprile 1995; COM95/34;

alla III Commissione: **POSIZIONE COMUNE** del 28 aprile 1995.

Annuncio della definitività di deliberazioni di archiviazione adottate dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nella seduta di giovedì 6 aprile 1995 è stata data comunicazione che il presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso le ordinanze con le quali il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti dei seguenti procedimenti concernenti il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione:

n. 1/XII (atti relativi ad una denuncia sporta dall'avvocato Giovanni Maria Piras);

n. 2/XII (atti relativi ad una denuncia sporta dall'avvocato Carmelo Cazzato);

n. 3/XII (atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Ivano Sandrini).

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presenti la relazione al Parlamento in seduta comune in ordine alle ordinanze di cui sopra.

Le citate deliberazioni di archiviazione sono pertanto divenute definitive.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 maggio 1995, ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la relazione sull'attività svolta nel 1994 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, predisposta dall'Autorità stessa (doc. XLV, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Atti di
controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*